



COMUNE DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

Tel: 0941 536012

P. IVA 00324280833

Fax: 0941 536029

ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI N. 24 DELL' 11.10.2019

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE WIND TRE SPA ALL'ULTIMA ELEVAZIONE DEL FABBRICATO SITO IN VIA MARINA AL CIVICO N. 38 RIPORTATO AL N.C.E.U. AL FG. 3 PART. 288 – cod. sito ME 266 BROLO –

Ditta: Wind Tre SpA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- **che** con PEC pervenuta in data 15.03.2019 al prot. 4288, per l'istallazione di una stazione Radio base per il servizio di telefonia mobile Wind-3 da collocare all'ultimo piano di un fabbricato sito in Via Marina, n. 38 la Società Wind Tre SpA ha trasmesso copia:
 - 1) di un Progetto architettonico, composto da Relazione tecnica generale e da elaborati architettonici;
 - 2) dell'Atto di assenso del 9.01.2019 dei proprietari, con il quale i Sigg. Omississ, Omississ, Omississ, Omississ e Omississ, hanno autorizzato la società Wind Tre SpA alla esecuzione dei lavori necessari alla costruzione ed istallazione della predetta stazione radio base, accordando alla medesima Società di presentare le necessarie istanze presso tutti i competenti uffici con oneri a totale carico della medesima Società,
 - 3) delle Analisi di impatto elettromagnetico;
 - 4) della Dichiarazione di conformità;
 - 5) della Dichiarazione della Sig.ra Omississ che il terrazzo di copertura dell'edificio non è destinato alla permanenza umana superiore a 4 ore continuative e che l'accesso al terrazzo è previsto solo per manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque per breve permanenza;
 - 6) della procura con la quale l'amministratore delegato e legale rappresentante della società Wind tre Spa nomina procuratori i Sigg. Omississ, Omississ, Omississ, Omississ e Omississ;
- **che** in allegato alla nota pervenuta in data 28/6/2019 al prot. 10676, la Società Wind Tre Spa, per la realizzazione dell'impianto di che trattasi, ha trasmesso copia del nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile di Messina prot. 134511 del 25/6/2019 reso ai sensi degli artt. 17 e 18 della L. 64/74 (art. 93 e 94 del DPR 380/2001);
- **che** con PEC acquisita in data 22/7/2019 al prot. 12213, l'Arch. Domenico Angotti, nella qualità di Direttore dei Lavori su incarico conferitogli dalla Società Wind Tre Spa, ha comunicato l'inizio dei lavori a far data dal giorno 22/7/2019 indicando anche le ditte esecutrici ed allegando copia della notifica preliminare; del DURC delle imprese, della visura camerale delle medesime imprese esecutrici ed il documento di riconoscimento del dichiarante;

Rilevato:

- **che** la Società Wind Tre Spa – contrariamente a quanto sostenuto nella comunicazione di inizio dei lavori pervenuta in data 22/7/2019 al prot. 12213 – non ha prodotto alcuna istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259;
- **che**, pertanto, in assenza del presupposto indefettibile per l'inizio del procedimento certamente lo stesso non

può essere giunto all'esito con un provvedimento autorizzativo maturatosi per silenzio né avrebbe potuto chiudersi con alcuna autorizzazione espressa;

Rilevato altresì:

- **che** agli atti non è presente il parere dell'ARPA prescritto dall'art. 87 del D.lgs. 259/2003, quale Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;
- **che** la comunicazione di inizio dei lavori, oltre a essere priva di legittimità per quanto sopra rappresentato in ordine all'assenza di richiesta di autorizzazione, è stata sottoscritta dall'Arch. Omississ, senza alcuna delega da parte della società Wind Tre Spa;
- **che** non è stato presentato al Comune il progetto allegato al nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile di Messina prot. 134511 del 25/6/2019 per la verifica della rispondenza dello stesso con quello agli atti del Comune, come prescritto nel medesimo parere;

Vista la Relazione di sopralluogo prot. 18408 redatta in data 10.10.2019 congiuntamente ad un funzionario della Polizia Municipale, nella quale è testualmente riportato: *"Giunti sul posto, è stata accertata l'assenza dei proprietari e delle maestranze e pertanto non è stato possibile accedere sui luoghi. Tuttavia da una visione esterna è stato possibile constatare l'esistenza di una antenna come si evince dalla fotografia allegata"*;

Visto l'articolo 27, commi 1° e 3° del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. che testualmente recitano:

- comma 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
- comma 3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere.

Visto l'art. 7, commi 1 e 2 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle leggi locali"*;

Viste le leggi, norme e regolamenti vigenti;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare per l'immediata sospensione dei lavori;

Attesa pertanto la propria competenza nell'adozione del presente atto in base all'articolo 51 della Legge 142/1990 come recepito nella Regione Siciliana dalla Legge 48/91 e successive modifiche e integrazioni ;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa - ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. - al legale rappresentante della Società Wind Tre Spa, e per esso al procuratore Sig. Omississ, domiciliato presso lo Studio tecnico Albana, sito in Patti, C/da Provenzani, 45 la sospensione dei lavori per l'installazione di una stazione Radio base per il servizio di telefonia mobile Wind-3 da collocare all'ultima elevazione del fabbricato sito in Via Marina, n. 38 , censito al NCEU del Comune di Brolo al Fg 3 con la particella 288, con riserva di emanare entro 45 giorni dalla notifica della presente ordinanza, gli ulteriori provvedimenti consequenziali previsti dalla Legge.

DIFFIDA

Il legale rappresentante della Società Wind Tre Spa, e per esso al procuratore speciale Sig. Omississ, a porre in

esercizio l'impianto di che trattasi.

AVVERTE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. contenente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Sicilia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il presente provvedimento cautelare vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni, avvertendo che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Basilio Ridolfo a cui il destinatario interessato potrà rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso ed al quale potrà presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga notificata:

- al legale rappresentante della Società Wind Tre Spa, e per esso al procuratore Sig. Omississ, presso lo Studio tecnico Albana, sito in Patti, C/da Provenzano, 45, studioalbana@pec.it;
- al Servizio di Polizia Locale – Sede, per la verifica dell'ottemperanza della stessa;
- ai Sigg. Omississ, Omississ, Omississ, Omississ e Omississ, nella qualità di proprietari dell'immobile sito in Brolo, Via Omississ;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti;
- al Sig. Sindaco, sede;
- all'ARPA Sicilia – Dipartimento provinciale di Messina, quale Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sita in Via La Farina, is. 105 – 98100 Messina, dapchimicome@arpa.sicilia.it.

Brolo, il 11.10.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Ing. Basilio Ridolfo)

